



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 11, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con legge 9 gennaio 2009, n. 1, con modificazioni, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n.124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definita, in applicazione dell'articolo 6 - comma 3 - del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il decreto ministeriale 124/09 di definizione degli ordinamenti didattici dei



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 09 agosto 2017 n. 611, 8 novembre 2018 n. 709, 23 maggio 2018 n. 429, 12 marzo 2019 n. 207-208, 17 luglio 2020 n. 366 che modificano ed integrano il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 6 dicembre 2021 n. 2905 istitutivo della nuova area denominata "Teorie e tecniche in musicoterapia" con nuovi settori artistico-disciplinari e relative declaratorie e campi disciplinari nonché dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello - DCSL 72 - Teorie e tecniche in musicoterapia;

VISTO l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico; Ministero dell'Università e della Ricerca Segretariato Generale;

VISTO il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

CONSIDERATE le esigenze delle Istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal MIUR;

VISTO il decreto Ministeriale n. 14 del 9 febbraio 2018, concernente la regolamentazione per l'accREDITAMENTO dei diplomi accademici di secondo livello;

VISTO il Decreto del Direttore Generale con cui è stato approvato il Regolamento didattico del CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 25957 del 28 dicembre 2023, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accREDITAMENTO dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e Master delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005, in due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di I e II livello e di nuovi master dal 28/12/2023 fino al 29/01/2024, mentre per le modifiche di corsi di diploma accademico di I e II livello e master dal 30/01/2024 al 1/03/2024;

VISTA la richiesta di modifica dei corsi di diploma accademico di secondo livello in:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME - Indirizzo: Musica d'insieme per strumenti ad arco;

DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME - Indirizzo: Musica d'insieme per strumenti a fiato;

DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME - Indirizzo: Musica d'insieme per voci e strumenti antichi;

VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE;

CONSIDERATA la dichiarazione del CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE relativa all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

ACQUISITA la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta con la stessa procedura informatica predisposta dal Cineca per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel D.P.R. 212 del 8 luglio 2005 e nel D.M. 14 del 2018;

VISTO il parere espresso dal CNAM con delibera n. 672 del 24/07/2024;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 il CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE è autorizzato a modificare i corsi di diploma accademico di secondo livello in:

- DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME - Indirizzo: Musica d'insieme per strumenti ad arco;
- DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME - Indirizzo: Musica d'insieme per strumenti a fiato;
- DCSL68 - Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA D'INSIEME - Indirizzo: Musica d'insieme per voci e strumenti antichi;

senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Art. 2

1. I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

1. L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MUR, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art.4

1. L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio